



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4[^] CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei magistrati

dott.ssa	Maria Luisa PADOVA	Presidente
dott.	Giovanni B. ROLLERO	Giudice
dott.	Guido VANNICELLI	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in ordine al reclamo avverso l'ordinanza resa in data 22/4/2009 dal giudice designato della sezione staccata di Legnano dott.ssa Laura STELLA e comunicata via *fax* al ricorrente il 23/4/2009, depositato il 7/5/2009 da

██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliato in Milano, via Rossetti 17, presso il procuratore e difensore avv. Matteo REZZONICO

contro

██████████ (██████████), elettivamente domiciliato in Milano, via dei Pellegrini 24, presso il procuratore e difensore avv. Giuseppe LOCATI

Il Collegio,

letti gli atti ed esaminati tutti i documenti prodotti in entrambi i gradi del giudizio;

sentite le parti in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2009, e sciogliendo la riserva assunta in tale sede,

udito il relatore,

OSSERVA

Il reclamo va respinto.

1) Appare infatti dirimente ai fini dell'odierna decisione (come lo è stato, nonostante l'inversione logica dell'ordine degli argomenti, per il giudice di prime cure¹) il documento prodotto dal resistente con il numero 1 unitamente all'atto di costituzione nel primo grado possessorio: documento che, come ben noto al reclamante -che non ne ha disconosciuto l'autenticità- consiste in una dichiarazione scritta (rivolta sia al vicino che al Sindaco di ██████████ con la quale ██████████ ha in data 25/11/2005 "dichiarato di approvare il progetto di ristrutturazione presentato dal Sig. ██████████ di cui sopra e di non porre nessuna obiezione e/o riserva relativamente ai lavori da eseguirsi a confine".

Tale dichiarazione, formata prima della presentazione al Comune di ██████████ della domanda di permesso di costruire relativa all'intervento oggi contestato -anche sotto il profilo possessorio e nunciatorio- dal ██████████ (14/12/2005) ed allegata alla stessa, rileva infatti non tanto e non solo sotto il profilo contenutistico (oggi peraltro superato, parrebbe, dall'intervenuta "riduzione" dell'intervento volontariamente effettuata dal ██████████ entro limiti che non richiederebbero -a mente degli strumenti urbanistici vigenti in Castano- alcuna convenzione con il vicino), quanto per la valutazione della sussistenza dell'elemento c.d. soggettivo dello spoglio parziale o turbativa.

Le parti, e segnatamente l'odierno reclamante (ricorrente in primo grado), hanno diffusamente discettato in ordine alla portata semantica ed effettuale di tale "approvazione", con particolare riguardo da un

¹ Che ne ha dato conto nell'ultima pagina (n. 5) del suo articolato provvedimento reiettivo.

all

lato alla questione se il riferimento a lavori e ad un progetto di ristrutturazione potesse poi "coprire" anche la sopraelevazione (e l'innesto nel muro perimetrale della villetta dal [redacted] della trave di colmo del nuovo tetto) in corso di esecuzione ad opera del [redacted], e dall'altro alla configurabilità nella scrittura privata *de qua* di quella "convenzione tra i confinanti, debitamente registrata e trascritta" prevista all'ultimo capoverso del n. 4) dell'art. 6 delle norme di attuazione al P.R.G. vigente.

Ma il punto non è questo.

Benché possa ritenersi che, fra non addetti ai lavori (e fra i non adusi alla consultazione cartacea o telematica dei repertori della Corte di Cassazione), per ristrutturazione ben possa intendersi in via generale qualunque intervento straordinario idoneo a mutare la struttura anche esterna di un edificio, di modo che vi rientrerebbe —come specie del più ampio genere— anche la sopraelevazione a livello dei confinanti di una villetta monopiano quale quella di causa, ciò che soprattutto conta è:

- che il [redacted] ha rilasciato con tale dichiarazione al [redacted] ampia liberatoria in merito a qualunque questione di distanza ipotizzabile nel rapporto tra i fondi di rispettiva appartenenza, ben consapevole (come l'intestazione mostrava) che sarebbe stata utilizzata per la pratica edilizia di imminente presentazione;
- che tale dichiarazione è stata poi effettivamente spesa dal [redacted] con l'autorità urbanistica;
- che quest'ultima la ha ritenuta (con valutazione che nella presente sede interdittale non mette conto giudicare) necessaria e sufficiente ai fini richiesti dalla normativa regolamentare sopra richiamata, rilasciando (anche) in forza di essa il permesso di costruire in base al

quale l'odierno resistente ha iniziato l'opera contestata dal vicino (*rectius*, da entrambi i vicini).

Quanto basta per ritenere che, impregiudicati nel merito, tutti i diversi profili petitori del contendere qui non in esame (e che il giudice di ~~prime cure~~, in un'ottica di completezza, ha ritenuto invece di dover istruire ed affrontare nel suo provvedimento), [REDACTED] ha iniziato a costruire nella ragionevole e documentata convinzione di poter realizzare quanto oggetto dell'approvazione del vicino prima e del permesso del Comune poi: il che esclude in radice -salvo a voler ipotizzare una callida manovra fraudolenta volta a trarre in inganno l'uno e l'altro, come neppure il ricorrente ha osato affermare- che le successive condotte possano configurarsi in termini di spoglio o molestia rilevanti ai sensi degli artt. 1168 e 1170 del codice sostanziale.

E' proprio in una fattispecie particolare come questa che s'apprezza infatti lo spazio che va comunque conservato anche in materia possessoria (nel quale senza dubbio campeggiano nella loro oggettività il potere di fatto sulla cosa, il titolo della sua detenzione, e la condotta spoliatoria o molestante l'uno e l'altra) al c.d. *animus (spoliandi vel turbandi)*: poiché se è vero che in linea di principio dall'appropriazione o dalla turbativa si desume di regola anche l'intenzionalità della condotta lesiva della situazione del possessore, è pur vero che il limite della configurabilità in termini di spoglio o molestia sta proprio in ciò, che l'autore della condotta sia persuaso - del che, come nel caso di specie ha fatto, dovrà ovviamente dar prova di aver agito nella piena consapevolezza e con il consenso del possessore.

E poiché ciò è indubbiamente avvenuto nel caso in esame (ed *imputet sibi* se il [REDACTED] davvero ha firmato senza aver debitamente

interrogato il vicino e compreso cosa stava autorizzando, ed ha poi omesso di controllare in Comune la corrispondenza fra progetto presentato e quanto mostratogli dal [REDACTED] ogni ulteriore considerazione sui reciproci diritti di vicinato va lasciata alla debita sede possessoria ^{W. PETITORIA W.} qui solo dovendosi escludere che la condotta del resistente possa esser giuridicamente considerata, negli stretti limiti del presente procedimento possessorio, alla stregua di uno spoglio parziale o di una turbativa del possesso del reclamante.

2) Quanto poi alla parte nunciatoria della domanda, la consulenza tecnica espletata in prime cure non solo ha valutato corretto il calcolo statico a corredo del progetto, ma ha recisamente escluso che quanto realizzato o realizzando possa arrecare un reale ed effettivo (per quanto potenziale e futuro) pregiudizio alla statica dell'edificio del [REDACTED] ed in particolare che possano casualmente ^{W.} riconnettersi ai lavori oggi sospesi le crepe di cui alla terza pagina dell'originario ricorso attoreo (cfr. pagg. 5-6 della relazione [REDACTED] in data 13-17/1/2009).

Il che, in difetto di migliore e diversa prova della sua dannosità da parte del ricorrente, basta per confermare il giudizio di totale infondatezza della denuncia della nuova opera (unico strumento applicabile a lavori non ancora ultimati) contenuto nell'ordinanza reclamata.

3) Ad integrale carico di [REDACTED] vanno poste le spese del grado, da liquidarsi come da congrua *notula* prodotta dal resistente in complessivi [REDACTED] oltre al C.p.a. al 2% ed all'I.v.a. di rivalsa sull'imponibile complessivo.

P. Q. M.

letti gli artt. 703 e 669 *terdecies* c.p.c.,

1. rigetta il reclamo;

all

2. **condanna** [redacted] a rimborsare a [redacted]
le spese di lite, che **liquida** in complessivi € [redacted] oltre al
C.p.a. ed all'I.v.a alle rispettive aliquote di legge.


3. **Si comunichi** alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 giugno 2009

Il giudice estensore

Guido Vannicelli

(dr. Guido VANNICELLI)



F. A-
Telema [signature]
A